



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" – CUP: H11B21007650006
S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale

a cura della Task Force Appalti - Progetti

AMBITO: SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA

T.A.R. Veneto, Sez. III, 08/06/2026, n. 1246: Soccorso istruttorio cd. procedimentale (art. 101, c. 3). Individuazione del perimetro applicativo con particolare riferimento alla correzione degli errori di scritturazione o calcolo, che devono essere immediatamente individuabili e agevolmente emendabili senza attingere a fonti di conoscenza estranee all'offerta.

Con la sentenza in esame il TAR Veneto ha delineato il perimetro applicativo del soccorso istruttorio cd. procedimentale, disciplinato dall'art. 101, c. 3, d.lgs. n. 36/2023.

Il TAR Veneto ricorda come tale disposizione si collochi, innanzitutto, nel solco della giurisprudenza comunitaria (cfr. Corte di Giustizia U.E., Sez. VIII, 11.05.2017, in causa C-131/16, Archus), secondo cui il principio di parità di trattamento non osta a che un'offerta possa essere corretta o completata su singoli punti, qualora quest'ultima necessiti in modo evidente un chiarimento o qualora si tratti di emendare errori materiali manifesti, a condizione però che tale possibilità sia garantita in modo equivalente a tutti gli offerenti che si trovano nella stessa situazione e non sfoci nella presentazione di una nuova offerta. Il TAR Veneto evidenzia, poi, come la medesima disposizione abbia recepito anche gli indirizzi della giurisprudenza interna, che *a fortiori* dopo l'entrata in vigore del codice dei contratti pubblici hanno ricevuto continuità (cfr. Cons. St., Sez. V, sent. n. 358/2024, dalla quale è tratta la rassegna giurisprudenziale fornita nel prosieguo; e, più di recente, Cons.



St., Sez. V, sent. n. 140/2025; Cons. St., Sez. V, sent. n. 804/2025; Cons. St., Sez. V, sent. n. 8436/2025), per cui oggi possono dirsi consolidati i seguenti principi:

- in linea generale è ammessa la rettifica di eventuali errori di scritturazione o di calcolo, a condizione, però, che alla rettifica si possa pervenire con ragionevole certezza e, comunque, senza attingere a fonti di conoscenza estranee all'offerta (Cons. St., Sez. III, sent. n. 7039/2018);
- il soccorso procedimentale consiste nella possibilità di richiedere al concorrente di fornire chiarimenti volti a consentire l'interpretazione della sua offerta e a ricercarne l'effettiva volontà superando le eventuali ambiguità, senza attingere a fonti di conoscenza estranee alla stessa e a condizione di giungere a esiti certi circa la portata dell'impegno negoziale con essa assunta (Cons. Stato, Sez. V, sent. n. 8481/2022);
- i chiarimenti o le puntualizzazioni degli elementi dell'offerta ammessi non possono tradursi in una operazione di integrazione o modificazione postuma dell'offerta stessa, il che significa che non possono essere apportate correzioni alla medesima (Cons. Stato, Sez. V, sent. n. 680/2020);
- ciò non solo per ragioni di *par condicio competitorum*, ma anche in forza di un principio generale di autoresponsabilità dei concorrenti, in base al quale ciascuno di essi sopporta le conseguenze degli eventuali errori commessi nella formulazione dell'offerta e nella presentazione della documentazione (cfr. Cons. St., Sez. III, sent. n. 1482/2023).

In applicazione di questi orientamenti, il TAR Veneto ha respinto il ricorso, ritenendo che l'aggiudicatario fosse effettivamente incorso in un errore di scritturazione (*lapsus calami*), il quale risultava immediatamente individuabile e agevolmente emendabile senza attingere a fonti di conoscenza estranee all'offerta, ragion per cui tanto la richiesta di chiarimenti formulata dalla stazione appaltante quanto la rettifica del mero errore materiale operata dall'aggiudicatario stesso potevano considerarsi legittimi.

[Consulta la sentenza](#)